

MOTIVI AGGIUNTI

ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 c.p.a.

nell'interesse di STEFANIA SCAPINELLI, nata a Sarzana (SP) il 01.08.1965 (C.F. SCPSFN65M41I449P); DANIELA GARBUSI, nata a Castelnuovo Magra (SP) il 01.08.1964 (C.F. GRBDNL64M41C240P); SIMONA ACCORSI, nata a Milano il 20.08.1970 (C.F. CCRSMN70M60F205Z); MONICA SALVADORI, nata a La Spezia il 31.05.1963 (C.F. SLVMNC63E71E463X) e KHALIL AMINA, nata in Marocco il 31.08.1997 (C.F. KHLMNA97M71Z330E); tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandati in calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'Avv. Piera Sommovigo del Foro di Genova (C.F. SMMPRI68R63E463N) e dall'Avv. Elena Borachia del Foro della Spezia (C.F. BRCLNE75F66E463K) ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima sito in Genova, Via Malta n. 2 interno 2 A (numero fax e PEC ai quali inviare le comunicazioni inerenti il presente procedimento: 0105537051; studiolegale@pec.sommovigopiera.it);

- *Ricorrenti* -

nel ricorso RGR 636/2021

PROPOSTO CONTRO

- l'ASL5 – Servizio Sanitario Regione Liguria – Azienda Sociosanitaria n. 5, in persona del Direttore Generale Dott. Paolo Cavagnaro, con sede in La Spezia (SP), in via Fazio, 30 – 19121;
- la Commissione esaminatrice del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 159 posti di Operatore Socio Sanitario (cat. B livello economico senior) di cui n. 48 posti riservati ai volontari delle FF. AA. congedati senza demerito dalle ferie contratte, ai sensi dell'art. 1014, comma 3 del D. Lgs. n. 63/2010) per le Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario della Regione Liguria*”, in persona del Presidente e legale rappresentante;

(Avv. Luigi Cocchi)

nonché, ora, nei confronti

- di Bertagni Veruska più altri, nella loro qualità di soggetti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito oggetto di impugnazione con il presente atto di motivi aggiunti;

per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'esecuzione ovvero adozione di ogni misura idonea, nonché per la concessione delle misure cautelari monocratiche di cui all'art. 56 c.p.a.

- del Provvedimento avente ad oggetto “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 159 posti di Operatore Socio Sanitario (cat. B livello economico senior) di cui n. 48 posti riservati ai volontari delle FF. AA. congedati senza demerito dalle ferie contratte, ai sensi dell'art. 1014, comma 3 del D. Lgs. n. 63/2010) per le Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario della Regione Liguria – ESITO PROVA PRATICA ESPLETATA NEI GIORNI 20/21/22 LUGLIO 2021*” emesso dall'ASL5 – Azienda Sociosanitaria Ligure 5 La Spezia e pubblicato in data 24.08.2021 (cfr. doc. n. 1 in allegato al ricorso introduttivo);

- del Provvedimento avente ad oggetto “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 159 posti di Operatore Socio Sanitario (cat. B livello economico senior) di cui n. 48 posti riservati ai volontari delle FF. AA. congedati senza demerito dalle ferie contratte, ai sensi dell'art. 1014, comma 3 del D. Lgs. n. 63/2010) per le Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Saniatrio della Regione Liguria – RISULTATO VALUTAZIONE TITOLI*” emesso dall'ASL5 – Azienda Sociosanitaria Ligure 5 La Spezia e pubblicato in data 24.08.2021 (cfr. doc. n. 2 in allegato al ricorso introduttivo);

nonché per l'annullamento

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, nei confronti dei quali ci si riserva sin d'ora di proporre motivi aggiunti, nonché, ove occorrer possa, del “*Diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la*”

copertura di centocinquantanove posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo indeterminato, di cui quarantotto posti riservati ai volontari delle Forze Armate” emesso dall’ASL5 –Azienda Sociosanitaria Ligure 5 di La Spezia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29.06.2021, nella parte in cui non prevede: lo svolgimento della prova scritta in luogo della prova pratica prevista dal bando, le modalità di svolgimento della prova e le modalità di assegnazione del punteggio (cfr. doc. n. 3 in allegato al ricorso introduttivo);

- per quanto occorrer possa, del bando di concorso nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione (cfr. doc. n. 4 in allegato al ricorso introduttivo) nonché degli eventuali verbali della Commissione esaminatrice che dovessero essere versati in atti nel corso del presente giudizio;

ed ora per l’annullamento

- della Delibera prot. n. 929 avente ad oggetto “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 159 posti di OPERATORE SOCIO SANITARIO (cat. B livello economico senior) di cui n. 48 posti riservati ai volontari delle FF. AA. congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del D. Lgs. n. 66/2010: approvazione graduatoria finale di merito a rettifica della precedente approvata con deliberazione n. 907 del 18/11/2021*” emesso dall’ASL5 – Azienda Sociosanitaria Ligure 5 La Spezia e pubblicato in data 30.11.2021 (cfr. doc. n. 1 in allegato al presente atto di motivi aggiunti);

nonché per l’annullamento

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso.

Premesse di fatto:

1. Si richiamano integralmente in questa sede le considerazioni di fatto e di diritto esposte nell’atto introduttivo del giudizio RGR 636/2021, pendente dinanzi codesto Ecc.mo Tribunale.

Si specifica, sin da subito, che la ricostruzione dei fatti che emerge dai verbali prodotti in questa sede dall'Amministrazione resistente non smentisce quella contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, ricavata sulla base esclusiva delle dichiarazioni dei ricorrenti, che dunque si dimostrano indubitabilmente attendibili nell'integrità dei loro contenuti.

2. Si rileva che, in data 30.11.2021, con la delibera impugnata con il presente atto di motivi aggiunti, l'Azienda Sociosanitaria n. 5 – Servizio Sanitario Regione Liguria, stante l'avvenuto completamento delle prove concorsuali, ha proceduto alla pubblicazione della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 159 posti di Operatore Socio Sanitario (OSS), categoria B senior, oggetto della presente controversia.

3. Si ritiene utile premettere che, nella stessa data 30.11.2021 e pressoché contestualmente, l'Amministrazione resistente ha adottato altresì la Delibera prot. n. 930 avente ad oggetto: *“Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di n. 159 incarichi a tempo determinato nel profilo professionale di operatore Socio Sanitario (cat. B livello economico senior: ammissione/ammissione con riserva/esclusione candidati e nomina commissione di valutazione”* (cfr. doc. n. 2 in allegato al presente atto di motivi aggiunti).

Come meglio si dirà, infatti, nelle more del presente giudizio, e precisamente in data 24.09.2021, l'ASL5 emetteva la Delibera prot. n. 736 avente ad oggetto *“Indizione procedura di avviso pubblico per il conferimento di n. 159 incarichi a tempo determinato nel profilo di Operatore Socio Sanitario, cat. B, livello economico senior”* (cfr. doc. n. 3 in allegato al presente atto di motivi aggiunti).

In particolare, tale procedura di selezione veniva espressamente motivata in ragione proprio della pendenza, fra gli altri, del ricorso RGR 636/2021, introduttivo del presente giudizio.

Nello specifico, l'Amministrazione resistente, nella suddetta delibera dava atto che:

“(…) sono stati notificati all'Azienda n. 4 ricorsi al TAR da parte di candidati che non hanno superato la prova scritta, con richiesta di annullamento della procedura concorsuale per lamentati vizi formali e procedurali;

rilevato che il TAR non ha concesso la sospensione cautelare della procedura in corso e che pertanto l'Azienda sta procedendo allo svolgimento delle prove orali che hanno avuto inizio il giorno 20 settembre e termineranno il 19 ottobre come da calendario pubblicato sul sito Aziendale; considerato che, pur in assenza di sospensiva del procedimento concorsuale in oggetto che quindi procede in via ordinaria, è assolutamente necessario ed urgente attivare altra forma di reclutamento a tempo determinato, nella modalità più semplice e veloce possibile quale l'avviso pubblico per soli titoli, per avere a disposizione in tempi rapidi e comunque entro il 31/12/2021 una graduatoria dalla quale attingere nel caso che in questi mesi ci siano sviluppi negativi della procedura giudiziaria in corso e in attesa dei suoi esiti che saranno comunque soggetti a tempistiche lunghe e non prevedibili”, sottolineando “la necessità di avere in servizio il personale OSS per supporto qualificato e indispensabile al personale infermieristico per la piena attuazione dei processi assistenziali di diagnosi e cura e il mantenimento dei LEA, almeno alla data del 31/12/2021, data di scadenza dell'ultima proroga dell'appalto del servizio alla cooperativa esterna”.

Nonostante le esigenze di urgenza e necessità richiamate nella suddetta delibera, il bando veniva pubblicato (peraltro solo per estratto) sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria solo in data 20.10.2021 (B.U.R.L. n. 52 del 20.10.2021, cfr. doc. n. 4 in allegato al presente atto di motivi aggiunti), con scadenza del termine di presentazione delle domande fissata in data 04.11.2021.

Tale bando prevedeva, in particolare, la seguente assegnazione del punteggio, per un massimo di 70 punti così ripartiti: *“Titoli di carriera: 35 punti; Titoli accademici e di studio: 5 punti; Curriculum formativo e professionale: 30 punti”*.

Il bando individuava quindi, all'interno di ognuna di queste tre categorie, i singoli sotto punteggi, con numerose distinzioni e specificazioni.

Diversamente, dunque, da quanto avvenuto nella procedura concorsuale oggetto del presente giudizio, nella quale, come si ricorderà, la tabella contenente i criteri di valutazione dei titoli non è mai stata pubblicata ed è stata inserita solamente all'interno della memoria difensiva dell'Amministrazione resistente, in modo quantomeno originale e peculiare, considerato che, normalmente, tali informazioni sono individuate già all'interno del bando di concorso.

4. Tale premessa, seppur articolata, si ritiene necessaria stante l'evidente collegamento tra le due procedure concorsuali e la totale assenza di trasparenza e chiarezza del comportamento dell'Amministrazione resistente, che non fornisce alcun elemento idoneo a far comprendere quali siano le intenzioni della stessa circa le future assunzioni, alimentando così il clima di già notevole e grave confusione in cui non solo i ricorrenti, ma in generale tutti gli operatori si trovano a svolgere il proprio servizio, stante l'imminente scadenza del contratto di appalto della Cooperativa CoopService (fissata per il prossimo 31 dicembre).

5. Come meglio si dirà, anche in relazione al contenuto dell'Ordinanza n. 268 emessa da codesto Ecc.mo Tribunale in data 07.10.2021, che richiama il disposto dell'art. 55 comma 10 C.P.A., si ritiene che tale modo di procedere dell'Amministrazione resistente non risulti ispirato ai principi generali di efficienza ed efficacia, apparendo anzi quasi come un tentativo di porre nella situazione di maggiore difficoltà ed urgenza tutte le parti coinvolte nella presente vicenda, primi fra tutti i soggetti ricorrenti.

6. In ogni caso, riportando l'attenzione alla procedura concorsuale oggetto del presente giudizio, la Delibera di approvazione della graduatoria finale prot. n. 929 del 30.11.2021, impugnata con il presente atto di motivi aggiunti, veniva emessa da ASL5 *“a rettifica della precedente approvata con deliberazione n. 907 del 18/11/2021”*.

In quella data, infatti, veniva pubblicata sul sito dell'ASL5 una “prima” versione della graduatoria finale, che veniva “ritirata” dalla stessa ASL5 solo poche ore dopo la sua pubblicazione.

7. Nelle premesse dell'impugnata delibera, nello specifico, ASL5 dava atto:

“Richiamata la deliberazione n. 907 del 18/11/2021 con la quale questa Azienda ha provveduto allo scioglimento parziale delle ammissioni con riserva (...) con contestuale presa d'atto dell'esito finale rimesso agli atti della Commissione Esaminatrice;

preso atto che la Commissione Esaminatrice, con verbale conservato agli del presente procedimento amministrativo, ha riscontrato nell'Allegato B della sopra richiamata deliberazione, la presenza di alcuni refusi di stampa dovuti all'elaborazione informatica di dati provenienti da software diversi che, nell'assemblaggio, hanno determinato l'attribuzione di un valore non corretto

in alcun item della graduatoria stessa, provvedendo conseguentemente alla revisione degli stessi e alla formulazione della graduatoria finale di merito;

(...) ritenuto dunque di provvedere all'approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico in oggetto così come riportato nell'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sostituisce il precedente allegato B alla delibera n. 907 del 18/11/2021" (cfr. doc. n. 1 in allegato al presente atto di motivi aggiunti).

8. La delibera impugnata con il presente atto di motivi aggiunti costituisce dunque l'atto conclusivo della procedura concorsuale oggetto del ricorso RGR 636/2021, del quale si richiamano integralmente i contenuti relativamente ai numerosi vizi della procedura e alla generale e totale mancanza di trasparenza che ha caratterizzato, e continua a caratterizzare, il presente iter concorsuale.

9. Si ritiene pertanto utile riportarne, in estrema sintesi, i passaggi più rilevanti, così individuati:

- in data 29.06.2021 veniva pubblicato il Diario di convocazione per la prova pratica, fissata per le giornate del 20, 21 e 22 luglio 2021, senza alcuna indicazione circa le modalità di svolgimento della prova, espressamente indicata come "prova pratica" (cfr. doc. n. 3 in allegato al ricorso introduttivo);

- in data 19.07.2021 si insediava e riuniva per la prima volta la Commissione Esaminatrice: dal verbale n. 1, mai pubblicato e solo prodotto in questa sede dall'Amministrazione resistente, non risulta alcuna tabella contenente l'indicazione dei punteggi da assegnare in sede di valutazione dei titoli; inoltre, solo in quella sede la Commissione decideva di sostituire la prova pratica (per cui era già stata pubblicata convocazione) con una prova scritta, costituita da un quiz di n. 10 domande a risposta multipla, da svolgersi in 15 minuti, con indicazione dei punteggi assegnati a risposta corretta/errata/omessa (cfr. doc. n. 1 produzioni ASL5);

- nelle giornate del 20, 21 e 22 luglio 2021 si procedeva allo svolgimento delle prove scritte, secondo le modalità decise dalla Commissione il giorno precedente e comunicate ai candidati solo al momento del loro ingresso in sede di esame;

- in data 24.08.2021, ASL5 procedeva alla pubblicazione dei risultati delle prove scritte e degli esiti della valutazione dei titoli: in relazione a quest'ultima graduatoria, in particolare, emergevano

evidenti e palesi errori, segnalati dalla scrivente difesa nel ricorso introduttivo (cfr. doc. nn. 1 e 2 in allegato al ricorso introduttivo).

10. L'Amministrazione resistente, ad oggi, nella sezione dedicata sul proprio sito al presente concorso, non ha mai pubblicato né le tracce delle prove d'esame né alcuno dei verbali attestanti le modalità di svolgimento delle fasi della procedura concorsuale.

Tali verbali, in particolare, sono stati prodotti solo dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale a seguito della proposizione del ricorso RGR 636/2021 e peraltro, in un primo momento, addirittura privi di tutte le sottoscrizioni.

Solo in data 19.10.2021, a seguito di espressa disposizione istruttoria di codesto Ecc.mo Tribunale, e peraltro tardivamente rispetto al termine di 10 giorni assegnato, l'Amministrazione resistente ha provveduto al deposito delle copie autentiche dei verbali sottoscritti.

Anche dai verbali depositati, come meglio si dirà, risulta del tutto omessa qualsiasi forma di documentazione sia delle fasi di correzione degli elaborati, sia delle operazioni di valutazione dei titoli svolte dalla Commissione esaminatrice, confermando dunque le doglianze già sollevate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

Inoltre, come già sottolineato nel ricorso introduttivo e non smentito dalle generiche giustificazioni contenute nella memoria difensiva dell'Amministrazione resistente, non è dato conoscere le sorti degli elaborati e dei correlati talloncini anagrafici dei candidati per il periodo di oltre un mese intercorrente tra la conclusione delle prove scritte, in data 22.07.2021, e la pubblicazione degli esiti della valutazione dei titoli in data 24.08.2021.

11. Si ritiene utile segnalare a codesto Ecc.mo Tribunale che l'Amministrazione resistente, in un momento sicuramente successivo rispetto alla pubblicazione degli esiti della valutazione dei titoli nonché alla conclusione dello svolgimento delle prove orali, ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito delle "*Regole valutazione titoli*", con un documento che non arreca né il protocollo, né alcuna indicazione della data di redazione e/o pubblicazione e neppure alcuna indicazione circa la redazione dello stesso da parte della Commissione Esaminatrice (cfr. doc. n. 5 in allegato al presente atto di motivi aggiunti).

Tali mancanze rendono, per l'ennesima volta, impossibile ricostruire l'iter di formazione di tale fondamentale documento della procedura concorsuale, rimettendo alle difese dell'Amministrazione resistente la giustificazione postuma e tardiva di tale illegittimo modo di procedere.

12. Ad ulteriore conferma della totale mancanza di trasparenza e di generale illegittimità della procedura concorsuale in oggetto, si pone il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente in sede di pubblicazione della graduatoria finale di merito.

Come sopra riportato, infatti, ASL5 pubblicava in data 18.11.2021, con la delibera prot. n. 907, una "prima versione" della graduatoria finale di merito del concorso pubblico in oggetto.

Tale graduatoria veniva pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, rimanendo lì disponibile solo per alcune ore, in quanto "ritirata", senza alcun provvedimento espresso, poco dopo la sua pubblicazione.

Tale "annullamento" veniva giustificato successivamente nelle premesse della Delibera prot. n. 929 del 30.11.2021, oggetto di impugnazione con il presente atto di motivi aggiunti, sulla base del fatto che la Commissione Esaminatrice avrebbe riscontrato la presenza *"di alcuni refusi di stampa dovuti all'elaborazione informatica di dati provenienti da software diversi che, nell'assemblaggio, hanno determinato l'attribuzione di un valore non corretto in alcun item della graduatoria stessa, provvedendo conseguentemente alla revisione degli stessi"*.

Ovviamente viene dato atto che la Commissione Esaminatrice ha documentato il tutto *"con verbale conservato agli atti del procedimento amministrativo"* che, altrettanto ovviamente, non è stato pubblicato sul sito istituzionale di ASL5, come peraltro nessuno degli altri verbali.

13. Tale modo di procedere, del tutto peculiare e sostenuto da motivazioni poco comprensibili alla maggioranza degli utenti, conferma ancora una volta l'assoluta libertà dell'Amministrazione resistente nel governo della procedura concorsuale, le cui norme di trasparenza, equità, correttezza ed efficienza vengono arbitrariamente violate, svalutate e trascurate, allo scopo precipuo di colmare *ex post* le evidenti ed incontestabili lacune che hanno caratterizzato tutto lo svolgimento del concorso pubblico in oggetto e che, peraltro, continuano a caratterizzarlo.

14. In particolare, con riferimento a tale recente circostanza, sorgono spontanei alcuni interrogativi inerenti, ad esempio: alle modalità con cui la Commissione Esaminatrice abbia potuto accorgersi di

tali “refusi di stampa”; a quale documentazione la stessa abbia disposto per operare il confronto tra la “prima versione” della graduatoria e quella definitiva, oggi impugnata; a quali modalità siano state seguite per la correzione di tali errori, frettolosamente liquidati come errori materiali; a quali elementi possano assicurare che tali non ben identificati malfunzionamenti del software non abbiano creato altri errori, non individuati e quindi non corretti.

Si consideri che ciò segue le numerosissime contestazioni ricevute dall’Amministrazione resistente, e in parte segnalate anche nel ricorso introduttivo, circa situazioni di evidente gravità ed illegittimità, che contribuiscono ad accrescere le già numerose perplessità sulle modalità di gestione della procedura concorsuale in oggetto.

Con riferimento alla ricorrente Lisi Giuliana, solo per fare un esempio, in sede di valutazione di titoli, alla stessa è stato riconosciuto un punteggio pari a 0, nonostante la stessa presti il proprio servizio presso la stessa ASL5 da oltre dieci anni.

Per quanto ad oggi appurato, a circa una decina fra gli odierni ricorrenti, è stato assegnato un punteggio pari a 3/3,5, nonostante gli stessi fossero in possesso di oltre 15 anni di servizio, e dunque meritassero il massimo del punteggio assegnato (pari a 75 punti).

In molti altri casi, gli odierni ricorrenti hanno potuto individuare ulteriori e numerose anomalie, seppur con scostamenti meno rilevanti di quelli appena descritti, ma comunque sempre contenenti differenze nell’ordine del mancato riconoscimento di alcune decine di punti, con netta ed evidente penalizzazione dei candidati.

Si ritiene che ciò si ponga in palese contraddizione con quanto affermato più volte, anche in sede di udienza, dall’Amministrazione resistente, secondo la quale la fase di valutazione dei titoli non avrebbe richiesto l’esercizio di alcuna forma di discrezionalità, risolvendosi in un’operazione “*meramente ed esclusivamente matematica*”.

Considerando che la matematica non è un’opinione, si ritiene che i numerosi e conclamati errori contenuti nelle varie graduatorie, si pongano in palese contraddizione con la suddetta affermazione, rendendo ancora una volta evidente la totale mancanza di trasparenza della procedura concorsuale in oggetto.

15. Con la pubblicazione della graduatoria definitiva di merito, la procedura concorsuale oggetto di contestazione con il ricorso introduttivo è giunta a conclusione, individuando i n. 159 soggetti controinteressati, nei confronti dei quali, una volta terminate le prescritte formalità, l'Amministrazione resistente potrebbe procedere all'assunzione a tempo indeterminato.

16. In questa situazione, proseguendo nello svolgimento della procedura concorsuale nonostante il disposto dell'Ordinanza n. 268 emessa in data 07.10.2021 da codesto Ecc.mo Tribunale, l'Amministrazione resistente ha individuato i soggetti controinteressati nel presente procedimento, non chiarendo però, allo stesso tempo, le proprie intenzioni circa il momento in cui procederà alle relative assunzioni degli stessi.

Ciò rende quanto mai attuale e concreto il pericolo che, qualora l'ASL5 procedesse alle assunzioni a tempo indeterminato, queste stesse assunzioni potrebbero essere oggetto di annullamento a seguito dell'ormai imminente udienza di discussione del merito del ricorso, fissata in data 25.02.2022, considerando anche il già più volte richiamato contenuto dell'Ordinanza n. 268 del 07.10.2021.

Come meglio si dirà, la sospensione di tale fase della procedura concorsuale oggetto del presente giudizio risulterebbe dunque quanto mai opportuna e necessaria, anche e specificamente in considerazione del fatto che le esigenze di erogazione del servizio potrebbero essere garantite proprio attraverso l'assunzione, a tempo determinato, di n. 159 OSS, come espressamente previsto dalla Delibera prot. n. 736 del 24.09.2021 (cfr. doc. n. 14 produzioni ASL5 in allegato alla memoria difensiva).

17. In tale situazione, gli odierni ricorrenti si vedono costretti a proporre anche tale ulteriore atto di motivi aggiunti, che è affidato alle seguenti considerazioni di

DIRITTO

A) Sulla procedura concorsuale nel suo complesso

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1 e 2 del D.P.R. n. 487/1994.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1 e 4, dell'art. 9, commi 1 e 3, dell'art. 10 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 220/2001.

Violazione e falsa applicazione, sotto tale distinto profilo, dei principi costituzionali di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità dell'azione della Pubblica Amministrazione.

Violazione e falsa applicazione del principio di collegialità che sovrintende alle attività svolte dalla Commissione esaminatrice.

Violazione e falsa applicazione del paragrafo 6), comma 1 del bando di concorso.

Per effetto e sulla base delle disposizioni sopra menzionate, nei casi in cui la procedura concorsuale sia articolata per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri prima dello svolgimento delle prove d'esame, deve essere effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione delle prove stesse.

In particolare, così dispone l'art. 8 comma 1 del D.P.R. n. 220/2001: *“Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di esame.*

La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale”.

A norma dell'art. 9 comma 3 del D.P.R. n. 220/2001, inoltre, *“La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, **da formulare nei verbali**, delle prove concorsuali al fine della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove”.*

Il disposto dell'art. 10 prevede che *“Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso”* (comma 1), nonché che *“la commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione della prova scritta, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati”* (comma 2).

Orbene.

Nella vicenda oggetto del presente giudizio risultano dimostrate e non contestabili le seguenti circostanze:

- la tabella contenente i punteggi da assegnare in sede di valutazione dei titoli non è mai stata prodotta e, fino a pochi giorni fa, non è mai stata pubblicata, trovando ingresso solo nel corpo della memoria difensiva dell'Amministrazione resistente;
- le operazioni di valutazione dei titoli, oltre a non essere state effettuate dalla Commissione esaminatrice, sono state eseguite dopo la correzione delle prove scritte.

In relazione al primo punto, si rileva come non vi sia alcuna prova, allo stato degli atti, che la Commissione esaminatrice abbia provveduto alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli prima dello svolgimento delle prove scritte.

Il verbale n. 1 del 19.07.2021 (si ricorda nuovamente, prodotto nella sua versione sottoscritta e priva di appunti a margine solo nell'ambito del presente giudizio, a seguito di espressa ordinanza istruttoria e peraltro tardivamente rispetto al termine assegnato) non contiene infatti né la tabella né la seppur minima indicazione relativamente ai singoli punteggi da assegnare per le singole categorie di titoli.

La tabella di valutazione dei titoli ha trovato ingresso nel presente giudizio, in modo del tutto peculiare e rimanendo ignota fino a quel momento, attraverso l'inserimento della stessa nel corpo della memoria difensiva depositata dall'Amministrazione resistente, senza alcuna indicazione che potesse documentarne l'autenticità o la redazione da parte della Commissione esaminatrice.

Solo successivamente alla conclusione delle prove orali, l'Amministrazione resistente ha ritenuto di procedere alla pubblicazione tardiva del documento "*Regole valutazione titoli*" (cfr. doc. n. 5 in allegato al presente atto di motivi aggiunti): verosimilmente, tale pubblicazione dovrebbe essere avvenuta in data 22.11.2021, considerando il nome del file allegato: "*236_20211122_Regole_valutazione_titoli.pdf*", quindi ad oltre un mese di distanza dalla conclusione delle prove orali, ma soprattutto ad oltre 3 mesi di distanza dalla data di pubblicazione degli esiti della valutazione dei titoli (effettuata in data 24.08.2021, cfr. doc. n. 2 in allegato al ricorso introduttivo).

In ogni caso, il documento pubblicato risulta del tutto privo di indicazioni con riferimento sia alla data di redazione, mancando un numero di protocollo, sia al suo "autore", risultando privo di

sottoscrizione e, in particolare, privo di qualsiasi forma di “collegamento” con l’operato della Commissione.

Ancora una volta, dunque, la totale mancanza di trasparenza e l’assoluta disinvoltura nella gestione delle regole della procedura concorsuale rende di fatto impossibile ricostruire tale fondamentale fase della procedura selettiva e, di conseguenza, il rispetto delle norme richiamate. Da considerarsi ancor più fondamentale in ragione della rilevanza del punteggio attribuito ai titoli posseduti dai candidati, pari ad un massimo di 80 punti su un punteggio totale pari a 100 punti.

Nonostante il verbale n. 1, prodotto solo nel presente giudizio e mai pubblicato, faccia generico riferimento “*alla tabella allegata*”, che non è mai stata né prodotta né pubblicata, non esiste infatti alcun elemento o dato oggettivo che consenta di dimostrare l’avvenuto rispetto del disposto dell’art. 8 commi 1 e 2, dell’art. 9 comma 3 e dell’art. 10, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 220/2001, in quanto, agli atti, non vi è alcun elemento della procedura concorsuale che documenti che la redazione della tabella contenente i punteggi da assegnarsi in sede di valutazione dei titoli, così come pubblicata tardivamente, sia stata effettuata dalla Commissione prima dello svolgimento delle prove scritte.

Inoltre, l’assoluta e totale mancanza, anche nel documento pubblicato solo oltre 3 mesi dopo la pubblicazione degli esiti della valutazione dei titoli, di qualsiasi elemento idoneo a dimostrarne la data di redazione, l’autenticità e la provenienza, rende anche tale documento del tutto insufficiente, costituendo lo stesso un mero tentativo di correzione postuma e tardiva delle gravi illegittimità che hanno caratterizzato, e continuano a caratterizzare, la procedura concorsuale oggetto di controversia.

A ciò si aggiunga che i verbali depositati da ASL5 nel presente giudizio non contengono alcuna indicazione o descrizione delle operazioni di valutazione dei titoli, delle loro modalità di svolgimento, delle tempistiche, dei soggetti che materialmente hanno effettuato tali operazioni, in quali date e in quale luogo.

In particolare, le operazioni di valutazione dei titoli e di assegnazione dei relativi punteggi, fasi assolutamente fondamentali nell’ambito del concorso in oggetto, risultavano così descritte nei verbali prodotti in giudizio e, in particolare, nel solo verbale n. 5 del 23 agosto 2021:

“(…) i criteri di valutazione dei titoli e i relativi punteggi sono stati definiti con verbale n. 1;

l'Azienda, e conseguentemente la Commissione esaminatrice, dato l'elevato numero di partecipanti, è stata coadiuvata dalla Ditta Giada Progetti, titolare del software in uso dall'Amministrazione per la gestione informatizzata dei concorsi, nella fase di valutazione di titoli dei 2.247 candidati che si sono presentati a sostenere la prova pratica;

le attività svolte dalla Ditta Giada progetti sono state verificate a campione e validate dalla Commissione Esaminatrice;

i risultati della valutazione dei titoli dei candidati sono stati inseriti analiticamente nelle schede individuali, una per ogni singolo partecipante e riepilogate su supporto elettronico;

al termine di ogni sessione nella quale si è svolta la prova pratica sono state effettuate le operazioni di correzione anonima automatizzata da parte della Ditta TM Consulting che ha fornito alla Commissione il materiale concorsuale necessario per poter effettuare le verifiche per la validazione del successivo esito nominativo della prova effettuata.

(...) La Commissione terminate le verifiche ed effettuato il completamento delle operazioni di correzione degli elaborati, predispone due distinti file, uno per l'esito della prova ed uno per la valutazione dei titoli, entrambi rappresentati secondo l'ordine alfabetico" (cfr. doc. n. 6 prodotto da ASL5 nel ricorso introduttivo del presente giudizio).

Questa è la sola forma di verbalizzazione presente, allo stato degli atti, delle operazioni di correzione degli elaborati, da un lato, e delle operazioni di valutazione dei titoli, dall'altro.

Sostanzialmente, risulta del tutto impossibile ricostruire entrambe queste fasi, del tutto cruciali ai fini della valutazione della legittimità dell'intera procedura concorsuale, non essendo disponibile alcuna forma di documentazione o verbalizzazione delle stesse.

Ciò che sicuramente emerge è la conferma della ricostruzione dei fatti già operata nel ricorso introduttivo, risultando dimostrato che le operazioni di valutazione dei titoli sono state effettuate dopo la correzione delle prove scritte, in violazione del disposto dell'art. 8 del D.P.R. n. 220/2001.

Anche in relazione a tale aspetto, l'Amministrazione resistente fornisce una giustificazione postuma nella propria memoria difensiva, sostenendo che:

- da un lato, le correzioni delle prove scritte risultavano effettuate dalla ditta TM Consulting solo “in forma anonima” al termine di ciascun turno per ognuna delle tre giornate di prova (20, 21 e 22 luglio 2021);

- dall'altro, nonostante l'incarico al soggetto esterno per la valutazione dei titoli sia stato conferito solo in data 18.08.2021, prima di tale data erano intercorsi con lo stesso contatti meramente verbali, sulla base dei quali, parrebbe lasciar intendere, è stato dato avvio alle operazioni di valutazione dei titoli nonostante non vi fosse ancora un incarico formalmente conferito.

Quindi, sostanzialmente, l'Amministrazione difende la legittimità del proprio operato sostenendo che, sulla base di meri accordi verbali, intrattenuti non si sa bene da quale soggetto e in virtù di quali poteri, la documentazione riservata dei candidati sarebbe stata trasmessa ad una ditta esterna che, sempre sulla base di meri accordi verbali, avrebbe iniziato ad effettuare le operazioni di valutazione dei titoli, non si sa bene in quale data e sulla base di quali criteri o indicazioni.

Solo qualche settimana dopo, e precisamente in data 18.08.2021, l'accordo sarebbe stato poi formalizzato (cfr. doc. n. 8 in allegato al ricorso introduttivo).

Con riferimento alle operazioni di correzione degli elaborati della prova scritta, le quali, a norma dell'art. 8 comma 1 del D.P.R. n. 220/2001 devono essere precedute dalla valutazione dei titoli, i verbali disponibili si limitano a rendere atto che al termine di ciascun turno di prova, la ditta TM Consulting avrebbe proceduto alla “*correzione anonima automatizzata*” degli elaborati.

I verbali non contengono alcuna indicazione con riferimento né alle modalità di conservazione degli elaborati, né alle modalità di correzione utilizzate, né alle modalità di conservazione e di tutela dell'anonimato dei risultati delle prove scritte e neppure in relazione alle modalità di “abbinamento” dei singoli elaborati con i dati anagrafici dei singoli candidati, né a quando, come e da chi tale abbinamento sarebbe stato effettuato.

Proprio in relazione a tale aspetto, si ricorda come sia intercorso un periodo di oltre un mese, tra il 22.07.2021, data di conclusione delle prove scritte e dunque delle operazioni di correzione delle stesse, e il 23.08.2021, data di formazione degli esiti della valutazione dei titoli: periodo durante il quale non vi è alcuna notizia delle “sorti” degli elaborati e dei relativi talloncini anagrafici.

Non vi è dunque alcun elemento idoneo a garantire e comprovare l'esistenza di una corretta, completa ed inviolata catena di conservazione degli elaborati, dei talloncini anagrafici e dei risultati delle prove scritte, compromettendo così in modo irreversibile ed irreparabile l'espletamento dell'intera procedura concorsuale.

Allo stesso modo, e anzi forse ancor più gravemente, non è stata garantita in alcun modo la catena di conservazione della documentazione riferibile ai singoli partecipanti, la quale parrebbe essere stata consegnata a soggetti esterni e, almeno inizialmente, non formalmente titolati nemmeno a prendere visione di tale documentazione, che gli sarebbe stata consegnata sulla base di meri accordi verbali.

Inoltre, dai verbali prodotti in giudizio e mai pubblicati, risulta del tutto impossibile ricostruire il ruolo attivo ed effettivo della Commissione nello svolgimento della procedura concorsuale e, in particolare, il contributo della stessa nelle varie fasi di valutazione della selezione in oggetto.

Nello specifico, parrebbe quasi che la Commissione si sia limitata a svolgere un ruolo di spettatrice passiva alle operazioni di valutazioni integralmente demandate a soggetti esterni, sia per la correzione degli elaborati delle prove scritte, sia per l'assegnazione dei punteggi per la valutazione dei titoli.

Non è dato infatti comprendere –in assenza di qualsiasi indicazione da parte della Commissione esaminatrice- quali criteri e/o formule siano stati applicati per ottenere punteggi quali quelli assegnati in sede di valutazione dei titoli e soprattutto come tali punteggi siano stati ottenuti.

È noto che il punteggio numerico è di per sé sufficiente ad esprimere una motivazione, ma ciò solamente nel caso in cui sia possibile ricostruire l'iter logico-valutativo seguito dalla Commissione.

Nel caso del concorso in controversia la Commissione, invece, non solo non ha seguito –nella fase di valutazione dei titoli- un preciso e specifico iter logico valutativo sulla base di criteri e/o formule precedentemente determinati, ma ha addirittura demandato tale fase ad un soggetto terzo incaricato, attraverso un'applicazione informatica sulla base di criteri e/o formule non conosciuti e/o resi noti in relazione ai quali la Commissione medesima non ha svolto alcun ruolo preventivo.

In buona sostanza, è sufficiente leggere il preventivo formulato dalla ditta incaricata dall'Azienda ed allegato alla citata determinazione n. 643/2021 per rilevare come la Commissione non abbia in alcun modo svolto un ruolo attivo nella formulazione dei criteri in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai singoli titoli presentati da ciascun candidato con riferimento alle varie categorie (ad esempio, di carriera, di studio, ecc.).

Infatti, nel preventivo la ditta dà testualmente atto che *“Relativamente al concorso in oggetto, Giada Progetti per ogni candidato elaborerà una scheda di valutazione, contenente i dettagli di ogni titolo e ciascun singolo punteggio conseguito, la somma totale ed i raggruppamenti per:*

- carriera;*
- accademici e di studio;*
- pubblicazioni e titoli scientifici;*
- curriculum formativo e professionale.*

I casi dubbi saranno sottoposti all'attenzione di un referente nominato dal cliente”.

Ora, non solo è stato chiaramente rilevato come la valutazione dei titoli sia stata interamente affidata ad un soggetto terzo che ha proceduto ad effettuarla sulla base di ulteriori criteri e/o formule, non specificati nel bando e non preventivamente elaborati dalla Commissione, ma si rileva anche come la valutazione e risoluzione dei casi <dubbi> sia stata demandata non alla Commissione nel suo complesso, bensì ad un soggetto terzo, non identificato, che ha operato quale referente del cliente.

E' noto che la commissione di un concorso costituisce un collegio perfetto che deve necessariamente operare con tutti i suoi membri, non ammettendosi perciò che essa operi al completo solo per ratificare il lavoro svolto da una limitata parte dei suoi componenti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18.09.2017 n. 4362) ed è altresì ugualmente noto che in tema di composizione della commissione valutatrice di un concorso pubblico, il principio del collegio perfetto debba essere inderogabilmente osservato nell'ipotesi di attività valutativa e deliberativa svolta dai propri componenti con poteri decisionali (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14.11.2018 n. 10964).

Nel caso del concorso in controversia si è già sottolineato che trattasi di procedura che avrebbe dovuto valorizzare le professionalità dei partecipanti e che per tale motivo, in deroga a quanto stabilito dal D.P.R. n. 220/2001, si è attribuito alla componente <titoli> un punteggio preponderante (80 punti) rispetto al punteggio attribuito alle prove d'esame (20 punti, ossia 10 punti per la prova pratica e 10 punti per quella orale).

La fase di valutazione dei titoli ha costituito e costituiva, quindi, una fase della procedura concorsuale particolarmente rilevante e avrebbe dovuto essere espletata dalla Commissione nel suo complesso e/o comunque svolta previa precisa e specifica predeterminazione, da parte della stessa, dei vari criteri e/o sottocriteri e/o formule utilizzati per l'assegnazione delle frazioni di punteggio.

L'attribuzione di un determinato punteggio ad un candidato può, infatti, determinare il suo posizionamento in graduatoria e la conseguente assunzione ancor più che il superamento delle prove anche se con un voto massimo.

E', pertanto, evidente la rilevanza e l'importanza di questa fase e come il suo svolgimento in maniera così approssimativa (considerando anche i numerosi errori nell'attribuzione del punteggio), privo di adeguata istruttoria (in assenza di criteri utilizzati per ripartire il punteggio attribuito a ciascun titolo appartenente ad una determinata categoria), addirittura affidato ad un soggetto terzo, non identificato, estraneo alla Commissione esaminatrice ed al di fuori della stessa (per valutare e dirimere i casi <dubbi> e/o ritenuti tali non si sa sulla base di quali criteri) vizi, non solo la singola fase, ma irrimediabilmente l'intera procedura concorsuale.

Stante l'abnormità degli errori occorsi e rilevati, si ritiene del tutto smentita l'affermazione dell'Amministrazione resistente, resa anche in sede di udienza, secondo la quale tali operazioni di assegnazione dei punteggi non sarebbero altro che operazioni "meramente matematiche", che non richiedono l'esercizio di alcun margine di discrezionalità.

Al di là di tali tentativi di giustificazione di un modo di procedere palesemente illegittimo, la normativa applicabile è chiara nel disporre che "*la commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi e alla predisposizione e valutazione della prova scritta*" (art. 10 comma 2 D.P.R. n. 220/2001).

Nella procedura oggetto del presente giudizio, secondo quanto ricostruito dai verbali prodotti dalla stessa Amministrazione resistente, non è possibile ricostruire alcuna delle fasi di valutazione (né delle prove scritte né dei titoli), interamente demandate a soggetti esterni, senza alcuna documentazione delle attività svolte dalla Commissione, delle loro modalità e tempistiche di svolgimento.

Alla luce di quanto considerato, dunque, risulta dimostrato e non smentito dal contenuto dei verbali prodotti:

- che le operazioni di valutazione dei titoli sono state pacificamente effettuate successivamente alle operazioni di correzione delle prove scritte, in violazione dell'art. 8 comma 1 del D.P.R. n. 220/2001;
- che i criteri di valutazione dei titoli non risultano formalizzati in alcun atto sottoscritto o formato dalla Commissione, in violazione dell'art. 10 commi 1 e 2 e dell'art. 11 del D.P.R. n. 220/2001;
- che è impossibile ricostruire le modalità di effettuazione della fase di valutazione dei titoli, i criteri applicati, le modalità di esercizio del potere discrezionale in relazione ai casi dubbi, le modalità di controllo della correttezza dei risultati, le modalità di consegna e conservazione della documentazione;
- che la Commissione non ha effettuato la valutazione dei titoli, limitandosi a “*verificare a campione*” e validare le operazioni svolte dalla Ditta Giada Progetti;
- che il documento pubblicato sul proprio sito internet da ASL5, “*Regole valutazione titoli*”, non contiene alcuna indicazione né con riferimento alla data di formazione, né alla sua provenienza dalla Commissione esaminatrice, non essendo presente né un numero di protocollo, né alcun tipo di sottoscrizione o dato di provenienza;
- che, in ogni caso, la pubblicazione risulta del tutto tardiva, essendo stata effettuata oltre 3 mesi dopo la pubblicazione degli esiti della valutazione dei titoli, rendendo di fatto impossibile la ricostruzione del procedimento di assegnazione del punteggio e, dunque, eventuali contestazioni.

Si consideri, infatti, che solo i ricorrenti hanno potuto avere “accesso” alla tabella irrualmente inserita da ASL5 nella propria memoria difensiva, mentre tutti gli altri partecipanti al concorso hanno potuto visionare il documento contenente le regole di assegnazione dei punteggi solo a

20

seguito dell'effettuazione delle prove orali e pochi giorni prima della pubblicazione della graduatoria finale di merito, inibendo così agli stessi qualsiasi possibilità di controllo e di tutela sulla correttezza dei propri punteggi.

E si consideri, inoltre, che il bando di concorso prevedeva non solo che *“i titoli saranno valutati dalla Commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 220/2001, in quanto applicabili”*, ma altresì che *“nei titoli di carriera l'esperienza professionale maturata nello svolgimento di servizio/attività anche in forme flessibili a qualsiasi titolo rese sarà valutata 5 punti per ogni anno”* (punto 6 del bando di concorso, cfr. doc. n. 4 in allegato al ricorso introduttivo).

Tutti i partecipanti erano dunque legittimamente convinti che le prestazioni di servizi in ambito sanitario pubblico, con qualifiche analoghe a quella di OSS (qualifica introdotta, a livello nazionale, solo nel 2001), sarebbero state valutate 5 punti per ogni anno di servizio, senza alcuna “riduzione” in ragione della qualifica ricoperta.

Gli evidenti errori presenti nell'assegnazione dei punteggi di valutazione dei titoli, unitamente alla fissazione di un diverso punteggio per gli anni di servizio con qualifiche diverse (pari a 2,5 punti), hanno ingenerato nei partecipanti una situazione di grave svantaggio, difficoltà e confusione, non potendo in alcun modo ricostruire sulla base di quali criteri la Commissione aveva proceduto all'assegnazione dei singoli punteggi.

Criteri di valutazione che sono stati resi pubblici tardivamente e successivamente, addirittura, alla conclusione delle prove orali.

Inoltre, come già dimostrato, le operazioni di valutazione dei titoli sono state effettuate solo in un momento successivo rispetto alla correzione delle prove scritte, in palese violazione del disposto dell'art. 8 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 220/2001.

Infine, considerando la totale carenza di documentazione attestante le varie fasi di svolgimento della procedura concorsuale, risulta impossibile persino accertare, in modo oggettivo ed incontestabile, che la tabella contenente i criteri di valutazione dei titoli sia stata effettivamente redatta dalla Commissione in un momento precedente rispetto all'inizio delle prove concorsuali, in quanto non è stato prodotto alcun allegato del verbale n. 1 del 19.07.2021 ed in quanto, altresì, il documento

pubblicato recentemente sul sito, “*Regole valutazione titoli*”, non arreca alcuna attestazione né in relazione alla data di formazione né alla sua provenienza.

Il contenuto dei verbali prodotti dall’Amministrazione resistente non risulta dunque idoneo a smentire la ricostruzione dei fatti già contenuta nel ricorso introduttivo, rendendo evidente la sussistenza di numerose violazioni di legge, idonee a contaminare e travolgere l’intera procedura concorsuale, nella quale non sono stati minimamente rispettati i principi di autenticità, trasparenza, imparzialità e anonimato propri di ogni procedura selettiva pubblica.

Alla luce di quanto considerato, dunque, la graduatoria finale di merito approvata dall’Amministrazione resistente, con la Delibera prot. n. 929 del 30.11.2021 oggetto di impugnazione con il presente atto di motivi aggiunti, è da considerarsi illegittima, in quanto conclusiva di una procedura concorsuale caratterizzata da gravi, ripetute ed insanabili violazioni di legge, che ne hanno compromesso e ne compromettono l’intero svolgimento.

Donde l’insorgenza dei vizi rubricati.

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10 e 13 del D.P.R. n. 220/2021.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013.

Violazione e falsa applicazione, sotto tale distinto ed ulteriore profilo, dei principi costituzionali di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità dell’azione della Pubblica Amministrazione.

Le disposizioni sopra menzionate pongono a carico della Commissione esaminatrice di un pubblico concorso tutta una serie di precisi adempimenti, fra i quali hanno un ruolo ed una funzione rilevante sia la redazione dei verbali dai quali devono risultare tutte le fasi del concorso, sia le modalità di garanzia della corretta, integra ed anonima conservazione degli elaborati, specie con riferimento alle fasi di correzione degli stessi.

In particolare, l’art. 13 del D.P.R. n. 220/2001, così disciplina gli “*Adempimenti della commissione*”:

“I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa deve procedere all’esame degli elaborati.

Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa.

Tale numero è riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.

Al termine della lettura collegiale di ciascun elaborato, la commissione procede alla sua valutazione, attribuendo il punteggio. Successivamente, al termine della valutazione di tutti gli elaborati, si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati”.

Orbene.

Nella procedura concorsuale oggetto del presente giudizio, risulta dimostrato che:

- come affermato dalla stessa Amministrazione resistente, la stessa ha ritenuto di non utilizzare la modalità della “doppia busta” (regolarmente utilizzata in moltissime procedure selettive pubbliche), sostituendola con altra modalità, ritenuta di analoga efficacia nella garanzia dell'autenticità e dell'anonimato degli elaborati;
- non è stata verbalizzata in alcun modo la fase di correzione degli elaborati delle prove scritte: dai verbali risulta solo che la ditta TM Consulting avrebbe effettuato le operazioni di “*correzione anonima automatizzata*” al termine di ciascun turno in ognuna delle tre giornate di prova;
- i verbali non contengono alcun riferimento alle modalità di svolgimento della correzione delle prove scritte;
- i verbali non contengono alcun riferimento alle modalità di consegna e conservazione né degli elaborati né dei risultati delle operazioni di correzione e, dunque, non vi è alcuna garanzia circa il rispetto della catena di conservazione degli stessi;
- agli atti della procedura concorsuale non vi è il seppur minimo riferimento alla documentazione, che avrebbe dovuto redigere la Commissione, circa le modalità di valutazione delle prove scritte: in particolare, non risultano presenti agli atti i moduli contenenti le risposte corrette, né alcuna indicazione circa la loro corretta e documentata comunicazione alla ditta TM Consulting;

- i verbali non contengono alcun riferimento né alle modalità con cui la Commissione avrebbe “istruito” la ditta TM Consulting nell’attribuzione dei punteggi né alla presenza o alla consistenza di eventuali forme di “controllo” della Commissione sui punteggi assegnati;

- i verbali non contengono alcun riferimento a quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente solo in sede giudiziale, quando afferma che l’abbinamento tra i risultati della correzione anonima automatizzata e i talloncini anagrafici sarebbe stata effettuata solo dopo aver appreso dei risultati della valutazione dei titoli (garantendo così il rispetto del disposto dell’art. 8 comma 1 D.P.R. n. 220/2001).

Preme ribadire, infine, come i verbali non contengano alcun riferimento alla descrizione delle “sorti” degli elaborati, dei risultati della correzione anonima automatizzata e, in generale, degli atti della procedura concorsuale, per un periodo di oltre un mese, intercorrente tra la conclusione delle prove scritte (22.07.2021) e la pubblicazione dei risultati (24.08.2021).

Tanto più che i fogli suddetti non sono stati inseriti in alcuna busta, tanto meno sigillata, ed inoltre, in alcuni giorni e turni di prove, i fogli risposte sono stati raccolti senza alcuna distinzione dai dati identificativi dei candidati riportati nel medesimo foglio e senza averli preventivamente consegnati separatamente, staccandoli attraverso la linea tratteggiata.

La mancata dimostrazione della corretta e completa osservanza della catena di conservazione degli elaborati, unitamente altresì alle numerose violazioni di legge già rilevate, rende tale procedura concorsuale illegittima nella totalità del suo svolgimento, non risultando garantiti e rispettati i principi cardine che devono sorreggere le procedure selettive, specie se di natura pubblica e ancor più in ambito sanitario.

Ad ulteriore conferma di tale totale mancanza di trasparenza, si richiama ancora una volta la travagliata vicenda dei verbali dei lavori della commissione esaminatrice, prodotti solo in sede giudiziale (in prima battuta, nemmeno sottoscritti e con appunti a margine) e successivamente alla lettura del ricorso introduttivo del presente giudizio, e ad oggi ancora non pubblicati sul sito aziendale.

Stessa sorte per le varie batterie di quiz sottoposti ai candidati nei rispettivi giorni e turni, con evidente violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, anch'esse prodotte solo in sede giudiziale (e tardivamente) e ancora oggi mai pubblicate.

Come già rilevato, dal 1° gennaio 2020 è previsto l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali – sotto sezione "bandi di concorso" - i seguenti dati: 1. Bandi di concorso per il reclutamento di personale a qualsiasi titolo; 2. Criteri di valutazione della Commissione Giudicatrice; 3. Tracce delle prove concorsuali; 4. Graduatorie finali.

La pubblicazione e l'aggiornamento dei suddetti dati devono essere **tempestivi** e le informazioni devono essere pubblicate nel sito web istituzionale per cinque anni dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è sorto l'obbligo di pubblicazione ai sensi del precedente art. 8 del citato decreto n. 33/2013.

Inoltre, la dicitura <tracce delle prove> di cui al vigente comma 1 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 33/2013 – che sostituisce la previgente formulazione "tracce delle prove scritte" - deve essere estesa ad ogni tipologia di prova richiesta ai candidati.

Nessuno di tali obblighi è stato adempiuto e se a siffatta evidente ed indiscutibile circostanza si aggiunge il fatto che i fogli contenenti i quiz sono stati ritirati e, per espressa unanime testimonianza di tutti gli odierni ricorrenti, sarebbero stati gettati via, ne deriva che non vi è neppure la possibilità per i candidati di verificare le risposte date alle varie domande (peraltro, appare evidente che il decorso del tempo, in assenza della pubblicazione delle prove, non gioca a favore dei candidati che difficilmente potrebbero in questo modo ricordare con esattezza tutte le domande e tutte le relative risposte date).

Nessun dubbio, quindi, che l'intera procedura concorsuale meriti l'annullamento anche sotto tale profilo.

B) Sullo svolgimento della prova scritta.

III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51, c. 1, 97 cc. 2 e 4 della Costituzione, per violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici.

Violazione e falsa applicazione del principio dell'anonimato.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, c. 2, del D.P.R. 487/1994.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, c. 4, del D. P. R. 220/2001.

Travisamento di fatti decisivi. Illogicità. Contraddittorietà.

Sviamento.

Per scrupolo difensivo, si richiama integralmente il contenuto, in fatto e in diritto, del ricorso introduttivo, anche con specifico riferimento alle rilevate violazioni nell'ambito delle modalità di svolgimento delle prove scritte, tenutesi nelle giornate del 20, 21 e 22 luglio 2021.

Come già rilevato, gravi sono stati i vizi che hanno caratterizzato le modalità di espletamento della prova pratica, poi ricondotta in una prova scritta a quiz; di evidente gravità la violazione del principio di anonimato, realizzato con molteplici e diverse condotte poste in essere dalla Commissione esaminatrice.

In particolare, si sottolinea come la ricostruzione dei fatti proposta nel ricorso introduttivo, e formulata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dei ricorrenti data la totale assenza di verbali o documentazione delle operazioni concorsuali, non risulti in alcun modo smentita né dal contenuto dei verbali, prodotti tardivamente nel presente giudizio, né dal contenuto degli atti difensivi depositati.

Nello specifico, risulta confermato il mancato utilizzo di buste per la collocazione degli elaborati, nonché la totale assenza di verbalizzazione sia circa le modalità di conservazione degli elaborati sia circa le modalità di svolgimento delle operazioni di correzioni degli stessi e di conservazione dei relativi risultati.

Infine, risulta del tutto confermato, in ogni dettaglio, l'episodio occorso durante il I turno di prova della giornata del 21.07.2021.

È infatti lo stesso verbale n. 3 del 21.07.2021 (cfr. doc. n. 4 produzioni ASL5) a rendere atto di come, in palese violazione delle regole concorsuali, la Commissione abbia deciso di procedere alla sostituzione, del tutto arbitraria, della domanda "errata" con altra domanda scelta da uno degli altri due compiti non estratti, asseritamente di pari livello di difficoltà.

Non vi è alcuna plausibile motivazione di tale modo procedere, che risulta illegittimo, arbitrario e sintomo evidente di un'eccessiva ed ingiustificabile disinvoltura e superficialità nella gestione della procedura concorsuale.

In ogni caso, ancora una volta, si è di fronte all'ennesimo "errore": come si dirà fra poco con riferimento alla graduatoria finale di merito oggi impugnata, anche in questo caso è la stessa Amministrazione resistente ad ammettere come un atto formato dalla Commissione (la batteria di quiz) abbia subito un'alterazione o modificazione postuma oppure non sia stato controllato in modo esaustivo prima della sua "pubblicazione" e messa a disposizione ai partecipanti.

Sul punto, si richiama altresì integralmente la copiosa giurisprudenza che ha qualificato la casistica in esame alla stregua di una fattispecie di pericolo astratto, per la cui integrazione non occorre la prova dell'effettiva lesione, essendo sufficiente la mera violazione della norma d'azione (cfr. tra le molte le note sentenze dell'Adunanza Plenaria nn. 26, 27 e 28 del 20 novembre 2013, e la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3747 del 2013).

Donde l'insorgenza dei vizi rubricati.

C) Sulla graduatoria finale di merito.

In via principale:

IV) Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 220/2001.

Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità ed in particolare del principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa.

Travisamento. Contraddittorietà.

Illogicità. Ingiustizia manifesta.

Sviamento.

Come descritto in sede di premesse di fatto, la graduatoria finale di merito approvata con la Delibera prot. n. 929 impugnata con il presente atto di motivi aggiunti, veniva pubblicata a rettifica ed in sostituzione della "prima versione" della graduatoria pubblicata con la Delibera prot. n. 907 in data 18.11.2021, ritirata poche ore dopo la sua pubblicazione.

A norma dell'art. 17 del D.P.R. n. 220/2001, *“La commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati”* (comma 1); *“la graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi (...) dell'azienda ospedaliera per i provvedimenti di cui agli articoli seguenti”* (comma 2).

Come ripetutamente avvenuto nella presente procedura concorsuale, non risulta pubblicato alcun verbale relativo ai lavori della Commissione esaminatrice nella formulazione della graduatoria finale di merito del presente concorso.

Si è comunque fiduciosi di poter leggere tali verbali in allegato alla futura ed eventuale memoria difensiva dell'Amministrazione resistente.

Considerata la mancata pubblicazione anche di questi verbali, si tenta, ancora una volta, di ricostruire lo svolgimento di tale fase concorsuale, ponendo una serie di interrogativi circa la pubblicazione di una prima versione, pacificamente errata, della graduatoria finale di merito.

Nella procedura concorsuale in esame, come ricostruito, il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato risultava pari a 100 punti, così suddivisi: 80 punti per i titoli e 20 punti per le prove d'esame (massimo 10 punti per la prova scritta e massimo 10 punti per la prova orale).

L'assegnazione del punteggio finale a ciascun candidato doveva dunque essere ottenuto attraverso un'operazione (questa sì) meramente aritmetica, di somma del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli con il punteggio ottenuto nella prova scritta (minimo 6 punti, necessari per il suo superamento) e infine con il punteggio ottenuto nella prova orale (minimo 6 punti, necessari per il suo superamento).

Si presume, ma non se ne ha la certezza, che tali operazioni siano state effettuate dalla Commissione esaminatrice o, quantomeno, sotto la supervisione della stessa, nella totalità dei suoi componenti.

Così ottenuti i singoli punteggi per ciascun candidato, il passaggio successivo si presume essere stato costituito dal collocamento, in ordine decrescente, dei punteggi per la formazione della graduatoria finale di merito.

Anche in questo caso, si presume, ma non se ha la certezza, che tale operazione, forse la più rilevante dal punto di vista dell'espletamento di ogni procedura concorsuale, sia stata effettuata direttamente dalla Commissione esaminatrice.

In ogni caso, così (presumibilmente) formata la graduatoria finale di merito, la Commissione non avrebbe dovuto fare altro se non consegnare tale documento (sotto forma cartacea o digitale, debitamente verbalizzato, sottoscritto, protocollato e reso "non modificabile") agli uffici amministrativi per la successiva ed "automatica" pubblicazione.

Anche tali passaggi, che paiono francamente non solo fondamentali ma altresì abbastanza elementari, non risultano essere stati rispettati nella procedura concorsuale oggetto del presente giudizio.

In data 18.11.2021, infatti, veniva pubblicata una prima versione della graduatoria, pressoché immediatamente ritirata (delibera prot. n. 907, cfr. doc. n. 6 in allegato al presente atto di motivi aggiunti).

La delibera prot. n. 929 del 30.11.2021, ora impugnata, nella parte dedicata alle premesse, così giustifica il "ritiro" e l'annullamento della prima versione della graduatoria:

"preso atto che la Commissione esaminatrice, con verbale conservato agli del presente procedimento amministrativo, ha riscontrato nell'Allegato B della sopra richiamata deliberazione, la presenza di alcuni refusi di stampa dovuti all'elaborazione informatica di dati provenienti da software diversi che, nell'assemblaggio, hanno determinato l'attribuzione di un valore non corretto in alcun item della graduatoria stessa, provvedendo conseguentemente alla revisione degli stessi e alla formulazione della graduatoria finale di merito".

Orbene.

Paiono sorgere spontanei alcuni interrogativi, ai quali non risulta possibile dare risposta stante l'omessa (ancora una volta) pubblicazione dei verbali dei lavori della Commissione esaminatrice, con evidente e ripetuta compromissione non solo dei principi di trasparenza, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa, ma altresì dello stesso diritto di difesa dei ricorrenti.

In particolare, non è possibile capire in che modo la Commissione abbia potuto accorgersi della presenza di “refusi di stampa” e di come gli stessi siano stati qualificati alla stregua di errori causati da non ben identificate “difficoltà di assemblaggio” di dati provenienti da software diversi.

Ci si chiede inoltre sulla base di quale documentazione la Commissione abbia operato il confronto tra la versione “corretta” della graduatoria e quella errata allegata alla delibera prot. n. 907 del 18.11.2021.

Di più.

Considerando che, presumibilmente, la Commissione abbia redatto un documento (cartaceo o digitale) contenente la graduatoria finale di merito e lo abbia consegnato agli uffici amministrativi per la pubblicazione, ci si chiede come sia possibile che tale documento, cruciale per l’intera procedura concorsuale, abbia potuto subire delle modificazioni o comunque delle alterazioni rispetto a quanto stabilito e “certificato” dalla Commissione.

Inoltre, non vi è alcuna possibilità di garantire che tutti gli errori presenti siano stati individuati e che dunque siano stati legittimamente corretti. Come non vi è alcuna garanzia che la graduatoria oggi impugnata non sia afflitta dagli stessi “errori di assemblaggio”.

Si consideri che sono molte le situazioni, oltre a quelle già segnalate, di palesi ed evidenti disparità nell’assegnazione dei punteggi.

Infine, se si fosse trattato effettivamente di meri errori materiali, come frettolosamente e superficialmente qualificati dall’Amministrazione resistente, pare legittimo domandarsi come mai si sia reso necessario un periodo di 12 giorni (dal 18 al 30 novembre) per la loro “correzione”, in quanto sarebbe stato sufficiente pubblicare, in tempi ben più rapidi, la graduatoria “corretta” già formulata dalla Commissione.

In ogni caso, non vi è dubbio che la graduatoria finale redatta (presumibilmente) dalla Commissione abbia subito delle alterazioni e delle modificazioni prima della sua pubblicazione.

Tale elemento, da solo considerato ma ancor più se messo in relazione alle numerose violazioni già rilevate, parrebbe già sufficiente a compromettere in modo irrimediabile, insanabile ed ingiustificabile lo svolgimento dell’intera procedura concorsuale, in quanto se non è garantita nemmeno l’autenticità e la correttezza della graduatoria finale di merito, atto centrale di tutta la

procedura, ci si domanda come sia possibile non dubitare legittimamente dell'intero suo svolgimento.

In generale, infatti, si rileva come risulti di fatto impossibile, anche dopo la lettura dei verbali prodotti in sede giudiziale, ricostruire le fasi (cruciali) di correzione degli elaborati e di valutazione dei titoli, nonché di formazione della graduatoria finale, che parrebbero essere stati affidati in toto a soggetti esterni e diversificati, che avvalendosi di software (della cui efficienza pare quantomeno legittimo dubitare), hanno di fatto curato tutte le fasi più salienti, caratterizzanti e fondamentali di questo concorso.

Non risulta di fatto possibile ricostruire con esattezza il ruolo effettivo svolto dalla Commissione esaminatrice, la quale ha dimostrato di non avere il pieno controllo neppure dei contenuti della graduatoria finale di merito.

A ciò si aggiunga che anche l'atto fondamentale di tutta la procedura concorsuale è stato oggetto di un'indebita ed illegittima alterazione, legata a non ben identificati errori causati da altrettanto non identificati malfunzionamenti del software nell'assemblaggio dei dati, con conseguente alterazione e modificazione degli atti formati dalla Commissione.

Alla luce di quanto sin qui considerato, nonché delle numerose doglianze sollevate con il ricorso introduttivo, si ritiene che tale ulteriore anomalia costituisca un ulteriore sintomo della superficialità, dell'approssimazione e della disinvoltura con cui l'Amministrazione resistente ha portato avanti lo svolgimento della procedura concorsuale in oggetto, con modalità non rispettose dei principi di imparzialità, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa.

Le enormi lacune e violazioni di legge che hanno caratterizzato il concorso oggetto del presente giudizio, sin dalla sua indizione, non possono considerarsi colmabili solo attraverso giustificazioni postume contenute in atti difensivi prodotti in sede giudiziale, in quanto l'imparzialità e la trasparenza delle operazioni selettive deve essere garantita non solo agli odierni ricorrenti, ma alla totalità dei partecipanti, di fatto del tutto estromessi dalla conoscenza dell'iter concorsuale.

Inoltre, pare forse troppo semplice fornire una giustificazione postuma a doglianze sollevate nella totale assenza di qualsiasi forma di documentazione, stante l'impossibilità di ottenerla con i "tradizionali" strumenti di tutela (istanza di accesso agli atti) in tempi utili per la proposizione del

presente atto di motivi aggiunti e soprattutto in tempi utili per cercare di scongiurare quella che potrebbe rivelarsi una vera e propria “bomba” sociale, innescata da assunzioni che potrebbero poi doversi considerare del tutto illegittime.

In ogni caso, ci si domanda quali motivazioni abbiano spinto e continuino a spingere l’Amministrazione resistente nel rendere così difficoltoso, se non quasi impossibile, l’esercizio corretto e consapevole del diritto di difesa e, in generale, dell’interesse legittimo, nutrito dalla totalità dei partecipanti, al controllo della regolarità della procedura concorsuale, in tutte le sue fasi. Non si comprende, francamente, per quale motivo tale procedura debba continuare ad essere caratterizzata da tale “nebulosità”, resa ancor più grave dai numerosi e mai negati errori che l’hanno caratterizzata sin dall’inizio.

Prima con la pubblicazione in chiaro di tutti i dati sensibili relativi a motivi di esclusione e ammissione con riserva (con indicazione anche di condanne e procedimenti penali in corso, cfr. doc. n. 5 in allegato al ricorso introduttivo).

Poi con l’errore occorso nel primo turno delle prove scritte del 21.07.2021, già descritto nel ricorso introduttivo e pienamente confermato dal verbale prodotto.

Poi, ancora, con i numerosi, gravi ed evidenti errori nell’assegnazione dei punteggi di valutazione dei titoli, molti dei quali segnalati sia nel ricorso introduttivo sia, singolarmente, con appositi reclami indirizzati all’Amministrazione resistente, la quale ha fornito riscontri solo parziali.

Poi, non da ultimo, con le giustificazioni contenute nella memoria difensiva, nella quale ASL5 sostiene che gli accordi con la ditta Giada Progetti per la valutazione dei titoli sarebbero stati presi, in un primo momento, verbalmente, lasciando intendere che la documentazione concorsuale sia stata consegnata ad un soggetto del tutto estraneo alla procedura, senza alcun formale atto di autorizzazione (i verbali prodotti nulla specificano in tal senso).

Ed infine, con la pubblicazione, e il pressoché immediato ritiro, di una versione errata della graduatoria finale di merito.

Sostituita con una seconda versione ben 12 giorni dopo, con la delibera oggi impugnata.

A tutto ciò si aggiunga che, ad ingenerare ulteriore confusione, vi è il fatto che ASL5 sta portando avanti, parallelamente alla procedura concorsuale oggetto del presente giudizio, un’altra procedura

concorsuale per n. 159 posti di OSS a tempo determinato, non fornendo alcun elemento idoneo a comprendere quali siano le sue intenzioni circa le future assunzioni.

Nella stessa data, infatti, ASL5 pubblicava sia la graduatoria finale di merito del presente concorso, sia gli elenchi degli ammessi, ammessi con riserva ed esclusi della procedura di selezione per le assunzioni a tempo determinato, che dunque prosegue in modo parallelo.

Anche in questo caso non si comprende per quali ragioni ASL5 non si esprima circa le proprie intenzioni future, considerando che, al di là delle sorti del presente giudizio, vi sono in gioco vite di persone che prestano onorevolmente il proprio servizio da decenni presso le strutture pubbliche ospedaliere e che hanno affrontato e continuano ad affrontare in prima linea l'emergenza Covid 19 ancora in corso.

In ogni caso, alla luce di quanto considerato, si ritiene che, anche in sede di approvazione e pubblicazione della graduatoria finale di merito, la procedura concorsuale oggetto del presente giudizio si sia svolta in violazione della normativa di cui al D.P.R. n. 220/2001 e, in generale, dei principi di imparzialità, efficienza e trasparenza, cardini dell'azione amministrativa.

Il dato oggettivo dell'alterazione e della modificazione della graduatoria finale approvata dalla Commissione esaminatrice, frettolosamente liquidata come mero errore materiale, risulta da solo sufficiente a compromettere la legittimità dell'intera procedura concorsuale, caratterizzata, sin dalla sua indizione, dalla più totale assenza di trasparenza.

Donde l'insorgenza dei vizi rubricati.

In via derivata dall'illegittimità che affligge tutti gli atti della procedura concorsuale, già impugnati con il ricorso principale RG 636/2021.

La graduatoria finale della procedura concorsuale in controversia risulta, altresì, illegittima in via derivata dall'illegittimità che affligge gli atti precedenti della medesima procedura, già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, il cui contenuto si intende in questa sede integralmente richiamato.

P.Q.M.

Si chiede:

- in via istruttoria, l'acquisizione di tutti gli ulteriori verbali relativi alla procedura in oggetto, qualora esistenti;
- nel merito, l'accoglimento del presente ricorso e del successivo atto di motivi aggiunti ed il conseguente annullamento degli atti impugnati anche con la pronuncia di sentenza in forma semplificata.

Ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti in materia, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e quindi è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Vinte le spese ed onorari di giudizio.

Genova, La Spezia, 16 dicembre 2021.

Avv. Piera Sommovigo

Avv. Elena Borachia

Si producono i documenti indicati in atto:

- 1) Delibera del Direttore Generale avente protocollo n. 929 pubblicata dall'ASL5 in data 30.11.2021 avente ad oggetto "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 159 posti di OPERATORE SOCIO SANITARIO (cat. B livello economico senior) di cui n. 48 posti riservati ai volontari delle FF. AA. congedati senza demerito dalle ferie contratte, ai sensi dell'art. 1014, comma 3 del D. Lgs. n. 66/2010: approvazione graduatoria finale di merito a rettifica della precedente approvata con deliberazione n. 907 del 18/11/2021*";
- 2) Delibera del Direttore Generale avente protocollo n. 930 pubblicata dall'ASL5 in data 30.11.2021, avente ad oggetto "*Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di n. 159 incarichi a tempo determinato nel profilo professionale di operatore Socio Sanitario (cat. B livello economico senior: ammissione/ammissione con riserva/esclusione candidati e nomina commissione di valutazione*";

- 3) Delibera del Direttore Generale avente protocollo n. 736 pubblicata dall'ASL5 in data 24.09.2021, avente ad oggetto "*Indizione procedura di avviso pubblico per il conferimento di n. 159 incarichi a tempo determinato nel profilo di Operatore Socio Sanitario, cat. B, livello economico senior*";
- 4) bando di concorso pubblico emesso dall'ASL5 – Servizio Sanitario Regione Liguria – Azienda Sociosanitaria n. 5 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 20.10.2021;
- 5) documento "*Regole Valutazione titoli*" pubblicato sul sito istituzionale ASL5 nella sezione dedicata al presente concorso pubblico;
- 6) Delibera del Direttore Generale avente protocollo n. 907 emessa in dall'ASL5 in data 18.11.2021 e ritirata poche ore dopo la sua pubblicazione sul sito istituzionale, contenente in allegato la "prima versione" della graduatoria finale di merito del concorso in oggetto.